

REGOLAMENTO (UE) 2016/2282 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE ha mostrato che le tolleranze applicabili alla verifica stabilite nelle misure di esecuzione e destinate esclusivamente a essere utilizzate dalle autorità di sorveglianza del mercato sono state usate da taluni fabbricanti e importatori per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori dei loro prodotti.
- (2) Le tolleranze di verifica servono ad ammettere le variazioni che risultano dalle misurazioni effettuate in occasione delle prove di verifica e che sono dovute a differenze delle apparecchiature usate dai fabbricanti, dagli importatori e dalle autorità di sorveglianza nell'Unione. Le suddette tolleranze non dovrebbero essere usate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità a quanto stabilito in materia di progettazione ecocompatibile né per comunicare una prestazione migliore di quella effettivamente misurata e calcolata. I parametri dichiarati o pubblicati dal fabbricante o dall'importatore non dovrebbero essere più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori contenuti nella documentazione tecnica.
- (3) Per garantire una concorrenza equa, per realizzare i risparmi energetici a cui sono finalizzati i regolamenti e per fornire ai consumatori informazioni accurate in merito alla prestazione ambientale e funzionale dei prodotti, è opportuno chiarire che le tolleranze di verifica stabilite nelle misure di esecuzione possono essere usate solo dalle autorità degli Stati membri ai fini di verifica della conformità.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 ⁽²⁾, (CE) n. 107/2009 ⁽³⁾, (CE) n. 278/2009 ⁽⁴⁾, (CE) n. 640/2009 ⁽⁵⁾, (CE) n. 641/2009 ⁽⁶⁾, (CE) n. 642/2009 ⁽⁷⁾, (CE) n. 643/2009 ⁽⁸⁾, (UE) n. 1015/2010 ⁽⁹⁾, (UE) n. 1016/2010 ⁽¹⁰⁾, (UE) n. 327/2011 ⁽¹¹⁾, (UE) n. 206/2012 ⁽¹²⁾, (UE) n. 547/2012 ⁽¹³⁾, (UE) n. 932/2012 ⁽¹⁴⁾, (UE) n. 617/2013 ⁽¹⁵⁾, (UE) n. 666/2013 ⁽¹⁶⁾, (UE) n. 813/2013 ⁽¹⁷⁾, (UE) n. 814/2013 ⁽¹⁸⁾, (UE) n. 66/2014 ⁽¹⁹⁾, (UE) n. 548/2014 ⁽²⁰⁾, (UE) n. 1253/2014 ⁽²¹⁾, (UE) 2015/1095 ⁽²²⁾, (UE) 2015/1185 ⁽²³⁾, (UE) 2015/1188 ⁽²⁴⁾, (UE) 2015/1189 ⁽²⁵⁾ e (UE) 2016/2281 ⁽²⁶⁾.
- (5) I dati comunicati dagli operatori del settore dell'illuminazione mostrano che molti tipi di lampade previste come alternative ai tipi meno efficienti vietati (come le lampade alogene a tensione di rete destinate a sostituire le lampade a incandescenza) sarebbero integralmente ritirati dal mercato in conseguenza dei regolamenti (CE) n. 244/2009 ⁽²⁷⁾, (CE) n. 245/2009 ⁽²⁸⁾ e (UE) n. 1194/2012 ⁽²⁹⁾ se ai fabbricanti fosse vietato di avvalersi del metodo per dichiarare i dati e le informazioni descritto nelle norme di misurazione a sostegno delle tolleranze stabilite nei predetti regolamenti secondo le modalità che sono prassi corrente in tutto il settore. È pertanto opportuno non modificare i suddetti tre regolamenti attraverso il presente atto, bensì, in occasione del loro prossimo riesame, chiarire l'uso previsto delle tolleranze in concomitanza con una nuova valutazione dei relativi requisiti minimi.

